

Allegato "B" al n. 1532 di Rep. - Atti n. 923

FONDAZIONE BARTERFLY
STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "**BarterFly**" con sede in Torino, via Alberto Nota n. 6.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 - Delegazioni, Uffici e durata

Con delibera del Comitato di Gestione, potranno essere istituite sedi sia in Italia che all'Estero onde svolgere attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La durata della fondazione è illimitata.

Art. 3 - Valori

La Fondazione, sia al proprio interno, sia in tutte le iniziative e soggetti con cui entra in relazione e/o sostiene, si ispira e fonda le sue scelte sui seguenti valori, principi e metodi:

1. il rispetto dell'essere umano e della natura, quindi di tutte le creature animate ed inanimate che ci circondano;
2. l'amore, la fratellanza, il mutuo aiuto e il senso della comunità sono sentimenti da cui trarre ispirazione, da perseguire con coerenza e da connettere con l'azione e l'operatività quotidiana della Fondazione;
3. il rispetto nei comportamenti e nelle relazioni sociali sia all'interno che verso l'esterno;
4. la Fondazione considera le differenze come ricchezze e le eventuali situazioni di conflittualità come occasioni per crescere insieme;
5. adotta il metodo del consenso come modalità attraverso la quale prendere ogni decisione, affinché si possa sempre arrivare a scelte ampiamente condivise e comunque nel rispetto delle norme del presente statuto;
6. adotta trasparenza e onestà nella gestione operativa;
7. persegue con determinazione l'efficienza e l'efficacia della gestione interna e delle iniziative esterne in cui è coinvolta. Tale comportamento è finalizzato a consolidare un'immagine di fiducia e competenza, ed è atto a perseguire i migliori risultati economici permettendo così di disporre delle maggiori risorse possibili per realizzare lo scopo sociale;
8. considera l'innovazione un valore prezioso e da stimolare fortemente in coerenza con i principi fondativi di BarterFly;
9. considera la qualità morale e le capacità relazionali delle persone coinvolte, un elemento indispensabile per conservare nel tempo la coerenza operativa e la fedeltà allo spirito originario dei fondatori. Per questo la Fondazione adotta, come previsto all'art. 13, una modalità di valutazione e selezione dei futuri soggetti interessati a partecipare alla Fondazione, al fine di pervenire alla maggiore conoscenza possibile degli stessi, valutare le loro capacità e verificare nella prassi la loro condivisione di valori, scopo e oggetto sociale.

Art. 4 - Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione o altre finalità di

pubblica utilità; in particolare persegue finalità sociali, intese come crescita materiale e spirituale della comunità, con l'obiettivo di:

- a. costruire una nuova coscienza personale e di comunità, consapevole del proprio potere di cambiamento politico, economico e sociale;
- b. praticare la collaborazione e il mutuo aiuto attraverso la fiducia nell'altro;
- c. uscire dal paradigma della scarsità per entrare in quello della prosperità, comprendendo che il vero valore è nelle relazioni e nei beni e non nel denaro;
- d. aumentare nella comunità la consapevolezza della propria libertà con una pluralità di informazioni che permettano di costruire la capacità critica.

A tal fine sostiene iniziative che innovano e cambiano il modello economico, sociale e relazionale attuale, procurando benefici a tutta la società e alle sue comunità territoriali.

Interviene nel campo dei servizi sociali, come definito dall'art 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ovvero in tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.

La Fondazione è dunque particolarmente interessata a:

1. Sostenere imprese, persone e famiglie con un sistema integrato di interventi per garantire pari opportunità, non discriminazione e diritto di cittadinanza.
2. Aiutare ad eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e difficoltà individuale, familiare o di impresa derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 et 38 della Costituzione.
3. Intervenire nel campo dell'educazione e formazione, nonché in attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
4. Sostenere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni ambientali; all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
5. Stimolare attività culturali di varia natura per diffondere la pratica e la cultura del volontariato e del dono.
6. Intervenire in attività editoriali di carattere comunitario, realizzate con ogni tipo di media, ai sensi dell'art. 16 della legge 6 agosto 1990 n. 223.
7. Favorire l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e nel sistema economico produttivo, di soggetti individuali e collettivi valorizzando le loro capacità e competenze.
8. Promuovere e tutelare i diritti umani, civili e sociali, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti, favorendo iniziative di aiuto reciproco, compresi: sistemi di scambio di beni e servizi; banche del tempo, di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53; gruppi di acquisto solidale, di cui all'art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 225 e successive modificazioni.

La Fondazione intende dunque costruire un progetto ampio, partecipato e connesso che integri più ambiti in sintonia tra loro e che operino in piena armonia di intenti. Dovranno essere progetti sistemici che portino innovazione a livello economico sociale e relazionale, che procurino beneficio a tutta la comunità e non solo a singoli soggetti.

Opera sia nel territorio Italiano, sia a livello Internazionale cercando sempre di relazionarsi con le realtà territoriali, con l'intento di coinvolgerle e collaborare.

E' consapevole che tutto è connesso e in particolare una tale azione raggiunge i propri scopi solo se accompagnata da una costante crescita culturale, supportata da una formazione continua e da una informazione libera e plurale che fanno parte integrante del piano complessivo.

Art. 5 - Ambiti di attività

Per raggiungere gli scopi di cui all'art. 4 la Fondazione potrà creare nuove imprese commerciali o entrare in partecipazione in imprese esistenti che operano particolarmente nei seguenti settori:

1. strumenti complementari o alternativi di scambio che intendono sostenere lo sviluppo economico di una comunità ed aumentare il potere d'acquisto di cittadini e imprese;
2. mercati on line;
3. iniziative di formazione e informazione anche tramite canali televisivi o altri media;
4. nuove forme di comunicazioni pubblicitarie di prodotti e servizi;
5. social media liberi e che rifiutano il commercio dei dati personali;
6. sviluppo e utilizzo di software libero (open source)
7. ogni altra iniziativa, servizio, settore o ambito che accettino le modalità e i valori di cui sopra e risultino coerenti ed in armonia con lo scopo sociale.

La Fondazione è consapevole che anche il solo utilizzare questi strumenti da parte dei cittadini e delle imprese arricchisce culturalmente, favorisce le relazioni umane, induce lo spirito comunitario e stimola il mutuo aiuto e la solidarietà.

Art. 6 - Altre attività connesse

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, potrà anche:

- a. svolgere tutte le attività necessarie alla raccolta di fondi e donazioni, in denaro o in natura, comprese operazioni commerciali una tantum;
- b. stipulare ogni atto o contratto necessario per la realizzazione delle operazioni deliberate;
- c. sottoscrivere convenzioni, raccordarsi e sviluppare sinergie o forme di collaborazione con altri organismi, pubblici e privati, sia a livello nazionale che Internazionale, che operino nei settori di interesse della Fondazione e che ne condividano valori e finalità;
- d. acquistare mobili e immobili e/o riceverne in comodato;
- e. ricevere donazioni di natura immobiliare;
- f. indire bandi pubblici;
- g. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque in qualunque modo posseduti o partecipati;
- h. concorrere alla costituzione, alla vita e alla gestione di enti nazionali e internazionali, i cui scopi istituzionali siano collegabili, in via accessoria o strumentale, diretta o indiretta, a quelli della fondazione.

Inoltre potrà compiere ogni atto e concludere ogni operazione contrattuale e di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, considerate utili o necessarie per il perseguimento degli scopi istituzionali, oltre ad amministrare e gestire i beni sociali. In via esemplificativa:

1. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

2. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
3. stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
4. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento di obiettivi in armonia con quelli della Fondazione;
5. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di imprese sociali, come definite dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, società, meglio se benefit corporation, cooperative e reti, oltre a società di persone o di capitali se utili al perseguimento dell'oggetto sociale, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

La Fondazione assume obbligazioni in nome proprio e non assume obbligazioni per conto dei soci, agisce sempre in nome e per conto proprio, salvo espressa autorizzazione da parte dei soci.

I soci non assumono obbligazioni per conto della Fondazione. I soci non risponderanno verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione.

Art. 7 - Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione deve essere sempre mantenuto entro i limiti minimi previsti dalla legge. E' composto:

1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, beni immateriali o altre utilità suscettibili di valutazione economica impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori con espressa destinazione al fondo di dotazione, nonché dai Partecipanti ai sensi di quanto previsto nel successivo art.14;
2. dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato derivante dalla vendita di beni compresi nel fondo di dotazione;
3. dalle elargizioni, anche a titolo testamentario o liberale, fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
4. dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Comitato di Gestione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
5. da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 9 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione è composto dalle risorse destinate al Funzionamento della Fondazione stessa e alla realizzazione dei suoi scopi sociali. E' costituito:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 8;
2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
3. da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;
4. da contributi dei Fondatori, Aderenti, Partecipanti e Sostenitori;

5. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 10 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Comitato di Gestione predispone:

1. il bilancio consuntivo economico e finanziario dell'anno decorso;
2. Il bilancio previsionale, qualora si decidesse di dotarsene.

Entrambi i bilanci devono essere trasmessi ai componenti del Consiglio di Indirizzo, mediante qualsiasi mezzo assicurati la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello nel quale è convocata l'adunanza per la sua approvazione, a tal fine non computandosi il giorno fissato per l'adunanza.

L'eventuale bilancio previsionale per l'esercizio successivo deve essere approvato entro Dicembre dell'anno in corso: in caso di particolari problemi, al più tardi entro gennaio dell'anno a cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo: qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro il 30 giugno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Indirizzo in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Il rendiconto annuale e l'eventuale bilancio preventivo, sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Ogni bilancio dovrà essere corredato dalla relazione del Revisore dei conti.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato di Gestione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere preventivamente autorizzati dal Comitato di Gestione stesso.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvo non sia prima necessario ripianare eventuali perdite di gestione precedenti.

È sempre vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

Art. 11 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in

1. Fondatori
2. Aderenti
3. Partecipanti, pubblici e privati
4. Sostenitori

Art. 12 - Fondatori

Sono Fondatori le persone fisiche che sottoscrivono l'atto costitutivo e hanno contribuito ad apportare parte del capitale per il Fondo di dotazione.

I Fondatori compongono il Consiglio di Indirizzo e il Comitato di Gestione e sono i garanti del rispetto degli artt. 3, 4 e 5 del presente statuto.

Possono acquisire nel tempo gli stessi diritti dei Fondatori, anche gli

Aderenti come previsto dal successivo art. 13 e nel rispetto di quanto previsto all'art 3.1.

I Partecipanti, qualora presenti, non possono mai arrivare ad acquisire gli stessi diritti dei Fondatori: hanno solo la possibilità di partecipare alla gestione della Fondazione nelle modalità previste nel successivo art. 14.

Art. 13 - Aderenti

Possono fare richiesta di divenire Aderenti, inviandola al Comitato di Gestione, tutte le persone fisiche che hanno contribuito con un versamento minimo di 1.000,00 (mille/00) Euro al fondo di gestione, che manifestano interesse verso la fondazione, ne condividono valori e scopi, godono del supporto e della presentazione di almeno 3 membri Fondatori e accettano il giudizio insindacabile per la loro ammissione da parte dei Fondatori stessi.

E' il Comitato di Gestione, con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti, che approva la richiesta dell'Aderente. Da quel momento è invitato alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, in modo da poter verificare quanto previsto all'art. 3.1, ma senza diritto di voto.

Passato un anno dall'ammissione, con giudizio insindacabile del Consiglio di indirizzo e con deliberazione assunta nella percentuale dei quattro quinti dei suoi componenti, potrà essere pienamente operativo all'interno della Fondazione ed acquisire gli stessi diritti dei Fondatori. Ne consegue che se dovessero nel tempo venire a mancare tutti i soci Fondatori, la Fondazione potrà pienamente e regolarmente continuare la sua attività con gli Aderenti ammessi successivamente.

Nel caso il Consiglio di Indirizzo respingesse la richiesta dell'Aderente, la dovrà semplicemente motivare per iscritto entro 30 giorni ed è comunque inappellabile.

Art. 14 - Partecipanti pubblici o privati

Possono richiedere l'adesione alla Fondazione anche soggetti collettivi, entità pubbliche e private di qualunque natura, costituite anche in modo informale, sia nazionali che internazionali, che condividono gli scopi della Fondazione e sono interessati a realizzare dei progetti con essa.

Oltre all'idea progettuale, dovranno essere apportatori di denaro o beni e servizi o conoscenze utili a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del progetto sottoposto, in armonia con gli scopi della Fondazione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Tali partecipanti potranno chiedere, al momento dell'ammissione, che il loro progetto sia adeguatamente valorizzato.

Normalmente i Partecipanti restano aderenti fino alla realizzazione del progetto e fin che continua il loro apporto in denaro, o beni e servizi, o in qualsiasi altra forma concordata, salvo diversa delibera del Consiglio di indirizzo con maggioranza di due terzi.

I partecipanti contribuiscono alla gestione della Fondazione con queste modalità:

1. Sono membri a tutti gli effetti del Consiglio di Indirizzo, ma al momento delle votazioni il loro potere decisionale, complessivamente considerati, non può essere superiore al 20% dei presenti.

2. Possono far parte del Comitato di gestione nella misura massima del 20% dei suoi componenti.

I Partecipanti possono accedere ai locali ed alle strutture della Fondazione

solo nel caso in cui la Fondazione abbia organizzato delle attività non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione stessa.

Nel momento in cui un Partecipante esaurisce il suo ruolo per scadenza del progetto o chiusura degli apporti o recesso, anche le eventuali cariche ricoperte nel Comitato di Gestione cadranno e dovranno essere sostituite dagli altri Partecipanti, quanto prima possibile. Se non vi saranno altri partecipanti la carica sarà presa da un fondatore.

L'apporto dei partecipanti potrà essere destinato sia al Fondo di Dotazione sia al Fondo di Gestione a secondo dell'utilizzo e dalla decisione del Comitato di Gestione.

Art. 15 - Sostenitori

Nella sua naturale azione di raccolta fondi, come previsto all'art. 6, la Fondazione considera Sostenitori coloro che donano una somma non inferiore a 1.000,00 (mille/00) euro, senza condizioni o contropartite di qualunque genere, dunque solo come frutto della propria volontà di sostenere gli obiettivi e gli scopi della Fondazione.

Tale somma minima è solo indicativa e valida al momento della Costituzione della Fondazione. Può essere dunque modificata, solo in aumento, in qualunque momento con semplice delibera del Consiglio di Indirizzo e senza dunque la necessità di procedere a modifiche statutarie.

I Sostenitori non hanno alcun ruolo o impegno istituzionale all'interno della Fondazione.

Previa propria autorizzazione, saranno citati in un apposito elenco consultabile nel sito della Fondazione e inoltre saranno tutti segnalati presso le società operative controllate dalla Fondazione per beneficiare di eventuali vantaggi offerti dalle stesse.

Art. 16 - Esclusione, recesso e decadenza

Il Comitato di Gestione può decidere con deliberazione assunta a maggioranza di due terzi, l'esclusione di Aderenti e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri assunti verso la Fondazione e/o derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

1. violazione di norme statutarie o regolamentari o delle delibere assunte dagli organi della Fondazione;
2. per aver minacciato gli interessi e l'immagine della fondazione con la loro condotta anche se tenuta al di fuori della partecipazione agli organi sociali;
3. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
4. in specifico per i Partecipanti, l'inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti per i quali ci si era impegnati.

I Fondatori possono essere esclusi solo con l'unanimità di tutti gli altri fondatori.

La decadenza, è automatica per i seguenti motivi:

1. estinzione del Partecipante per qualsiasi causa o morte della persona fisica;
2. apertura di procedure di liquidazione;
3. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
4. soggezione a procedure, comunque denominate, disciplinate dal Codice della crisi di impresa o dell'insolvenza, o comunque attuazione di strumenti anche stragiudiziali.

Tutti possono recedere dalla Fondazione in ogni momento, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 17 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Indirizzo,
2. Il Comitato di Gestione;
3. il Presidente e uno o più Vicepresidenti;
4. il Direttore Generale
5. il Comitato Scientifico;
6. il Revisore dei Conti.

Art 18 - Il Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da tutti gli aderenti alla fondazione: Fondatori, Aderenti, coi limiti espressi nell'art. 13 e Partecipanti, che hanno potere decisionale pari al 20%, come da art. 14.

I Partecipanti saranno presenti attraverso il proprio rappresentante legale o altra persona di volta in volta designata a rappresentarli con apposita delega o altro mezzo idoneo, quale ad esempio la comunicazione attraverso PEC, firmata dal presidente dell'ente.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Comitato di Gestione e ne verifica i risultati complessivi.

In particolare provvede a:

1. stabilire annualmente le linee generali e gli obiettivi strategici dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 4, 5 et 6;
2. approvare l'eventuale bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato di Gestione;
3. deliberare in merito all'accettazione degli Aderenti;
4. determinare il numero ed eleggere i componenti del Comitato di Gestione;
5. nominare il Revisore dei conti;
6. nominare i componenti del Comitato scientifico, se previsto, redigendo apposito regolamento dove vengono definiti compiti, modalità di funzionamento e di convocazione;
7. nominare eventuale Direttore Generale;
8. approvare ogni regolamento ritenuto utile per una migliore gestione della Fondazione proposti dal Comitato di Gestione, compreso quello per la scelta tra i Partecipanti dei propri membri da indicare per il Comitato di gestione;
9. deliberare eventuali modifiche statutarie, comprese la fusione, la scissione e la trasformazione della fondazione, anche eterogenee;
10. apportare eventuali modifiche in aumento alla quota minima per i Sostenitori;
11. deliberare sulle altre materie deferite alla sua competenza dal presente Statuto o da norme di legge;
12. deliberare sullo scioglimento della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, anche in via telematica, almeno due volte all'anno di cui una entro la fine dell'anno, utile anche per l'approvazione dell'eventuale bilancio di previsione, nell'ambito del quale dovranno essere determinati gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e le linee generali dell'attività; l'altra per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Si riunisce inoltre ogni volta che ne è fatta richiesta da almeno un quarto dei Fondatori o dall'unanimità dei Partecipanti (anche se il partecipante è uno solo), o su richiesta del Comitato di Gestione o del Revisore dei conti. In tal caso la convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, con mezzi idonei, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può pervenire cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattr'ore di distanza dalla prima.

I componenti del Consiglio di Indirizzo possono delegare un altro componente, con delega valida per singole riunioni. Ogni componente può ricevere una sola delega.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, da persona eletta dai presenti partecipanti all'adunanza.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario e conservato nel Libro delle decisioni del Consiglio di Indirizzo.

Art. 19 - Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza almeno dei due terzi dei membri e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti calcolata per teste (voto capitaro), salvo, come da art. 14, per i Partecipanti.

In caso di deliberazioni che riguardano modifiche statutarie, con esclusione degli art. 3,4 e 5, che possono solo subire aggiunte in quanto sono imm modificabili, o le delibere per l'eventuale scioglimento e liquidazione della Fondazione, come da art. 27, devono essere prese con la maggioranza dei quattro quinti dei Fondatori e Aderenti presenti alla riunione del Consiglio di Indirizzo, regolarmente convocata.

Art. 20 - Il Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di quindici. E' composto da Fondatori e Aderenti e, per un massimo del 20%, da eventuali rappresentanti dei Partecipanti: se è nel numero di tre potrà essere composto solo da Fondatori e Aderenti.

Se i soggetti Partecipanti sono più di uno e comunque serve una selezione per l'elezione di uno o più membri nel Comitato di Gestione, dovranno consultarsi tra loro nel metodo che riterranno più opportuno e segnalare il/i candidati non oltre i 15 giorni antecedenti l'elezione del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione potrà proporre al Consiglio di Indirizzo di predisporre, qualora si rendesse necessario, un regolamento per le riunioni dei Partecipanti e per la loro presa delle decisioni in merito ai loro compiti nella Fondazione.

I membri del Comitato di Gestione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Comitato stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica, il Comitato di Gestione deve provvedere alla cooptazione di altro/i membro/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

1. predisporre il conto consuntivo annuale, l'eventuale bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
2. deliberare sull'accettazione e destinazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate dalle attività;
3. deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali come da art. 5;
4. Valutare, approvare o respingere le richieste di Aderenti per l'ammissione all'anno di conoscenza reciproca;
5. individuare e proporre le aree di attività della Fondazione;
6. eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione ed eventualmente uno o più Vice Presidenti;
7. predisporre i regolamenti per una migliore gestione della Fondazione;
8. predisporre le eventuali modifiche statutarie da proporre al Consiglio di Indirizzo;
9. conferire speciali incarichi a singoli membri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
10. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Comitato di Gestione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti, da descrivere in apposito verbale, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Convocazione e quorum del Comitato di Gestione

- Il Comitato di Gestione è convocato, anche in via telematica, dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi membri, senza obbligo di forma con mezzi idonei, con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente, e dal Direttore Generale se esiste, riportato su apposito libro del Comitato di Gestione.

Art. 22 - Presidente

Il Presidente della Fondazione deve essere un socio Fondatore ed è anche

Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione. Se non indicato dal Consiglio di Indirizzo al momento della nomina, sarà il Comitato di Gestione stesso a scegliere al proprio interno il presidente. Allo stesso modo e contestualmente possono esseri eletti uno o più Vice Presidenti, che devono essere anch'essi Fondatori o Aderenti.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio sia per le operazioni di ordinaria che straordinaria amministrazione.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con i Partecipanti e con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri esterni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito, qualora eletto, dal Vice Presidente: se sono più di uno da quello presente più anziano in età. In assenza di Vice Presidenti è sostituito dal membro fondatore con più anni di presenza in Consiglio e a parità di anni quello più anziano di età.

Art. 23 - Direttore Generale

Il Direttore Generale, se la Fondazione decide di dotarsi di tale figura, è scelto tra i membri del Comitato di Gestione dopo che ne viene approvata l'elezione da parte del Consiglio di Indirizzo, che ne stabilisce i compiti e la durata dell'incarico.

Il Direttore Generale salvo diverse disposizioni del Consiglio di Indirizzo o, in aggiunta ad esse, su espressa delega del presidente per specifici incarichi, è il responsabile operativo della Fondazione.

In particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione, nonché degli atti del Presidente.

Il Direttore Generale può anche essere un soggetto esterno se le competenze richieste non sono presenti fra i Fondatori o Aderenti. In tal caso diventa membro aggiunto al Comitato di Gestione e partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo ma, in entrambi i casi, senza diritto di voto.

L'incarico di Direttore Generale può cessare per dimissioni o revoca. Tale decisione può essere presa in qualunque momento dal Consiglio di Indirizzo e deliberata con a maggioranza dei presenti all'adunanza regolarmente convocata.

Art. 24 - Comitato Scientifico

Qualora lo si ritenga necessario sarà istituito Il Comitato Scientifico, che è un organo consultivo al quale si rivolge il Consiglio di Indirizzo per ottenere pareri sulle scelte e gli indirizzi operativi della Fondazione.

E' composto da un numero variabile di membri, anche esterni alla Fondazione, scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente

qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Sono membri di diritto del Comitato Scientifico i Presidenti, o loro delegati, delle società partecipate della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Comitato di Gestione e il Direttore Generale della Fondazione, quando nominato, una funzione tecnico-consulativa in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Comitato di Gestione o il Consiglio di Indirizzo ne richiedano espressamente il parere, per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico nominano al proprio interno un presidente e devono attenersi al regolamento definito dal Consiglio di indirizzo per il proprio funzionamento, che deve anche comprendere un numero minimo di incontri annuali.

Il Comitato Scientifico è convocato dal proprio Presidente o dal Presidente della Fondazione che comunque deve essere invitato a tutte le riunioni. Può essere anche invitato, ma senza diritto di voto, il Direttore generale qualora esistente.

Il Presidente del Comitato Scientifico, o un membro delegato formalmente dal Presidente stesso, che può essere diverso in ogni occasione, è invitato, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

Art. 25 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Consiglio di indirizzo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di Gestione.

Il Revisore resta in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Art. 26 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento. La sede dell'arbitrato sarà Torino.

Art. 27 - Scioglimento

Con deliberazione dei quattro quinti dei Fondatori nella riunione del Consiglio di Indirizzo appositamente convocata, può essere dichiarato lo scioglimento della Fondazione per impossibilità di raggiungere gli scopi sociali o qualunque altra causa e nominare contestualmente anche il/i liquidatore.

Il patrimonio verrà devoluto ad altre Fondazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito anche il parere dell'organismo di controllo di cui all'art.3,

comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre fondazioni che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 28 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Art. 29 - Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Visto per l'inserzione.

Torino, li 5 agosto 2021

In originale firmati:

Pierluigi PAOLETTI

DIDONI Sara Laura

ACQUATI Giovanni

GROSSI Guido

DI LUCIANO Daniele

Leonardo SPINA

Fabio PATRIARCA

Emanuele Paolo VALENTE

Pietro BELTRAME

Pietro DI MARTINO

DI PIETRO Giancarlo

Alessandro FELLEGGARA

Simone MAZZON

Lidia DI VECE - teste

Fernanda CAVALLERO - teste

Federica Rita ROBASTO - Notaio.

Estremi registrazione: Serie: IT Numero: 44921 del 17/08/2021

TT2 Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Torino

- DP I

Tributo Importo:

IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro

IMPOSTA DI BOLLO 156,00 Euro.